PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

# Art. 10

Il primo comma dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo e' autorizzata per l'anno 1972, la spesa di lire 95 miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni della provincia di Ancona danneggiati dai terremoti del gennaio-febbraio 1972 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero".

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 |
| Estremi | Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it